

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Avv. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. G), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, DI CUI AL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2016 - NOTA N. 4162/951 PF14-15 DP/FDA DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70/TFN del 19.4.2016)**

La C.F.A. Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dispone ai sensi dell'art. 37, comma 4 C.G.S., la restituzione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare perché provveda in merito alla posizione della S.S. Barletta Calcio.

#### II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Avv. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:**

**A) MANCATO ACCOGLIMENTO DEL CAPO DI INCOLPAZIONE AFFERENTE LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**B) MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.;**

**PER I SIGG.:**

- **ANDREA PESCE – DAL 9.7.2009 AL 27.9.2011, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.;**

- **FABRIZIO OGGIANU – DAL 9.7.2009 AL 13.8.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE CON POTERI DI FIRMA; DAL 27.9.2011 AL 21.10.2011 AMM.RE DELEGATO; NONCHÉ DAL 21.10.2011 ALLA DATA DEL FALLIMENTO, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.;**

- **ALESSIO TOSCANO – DAL 9.7.2009 AL 2.3.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.;**
  - **ALESSANDRO REPETTI – DAL 13.9.2010 AL 28.10.2011 LEGALE RAPPRE. TE DELLA SOCIETÀ GENERALE BROKINGS 1966 SRL, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.;**
- SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 8933/660 PF11-12/AM/MA DEL 29.2.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016)

La C.F.A. Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, in parziale riforma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, così ridetermina le sanzioni inflitte agli appellati:

- Andrea Pesce: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00;
- Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00;
- Alessio Toscano: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00;
- Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00.

### **III COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Avv. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, EX ART. 4 COMMA 2 E ART. 5 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL CALC. CIARAMITARO MAURIZIO - NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016)

**4. RICORSO DEL CALC. MAURIZIO CIARAMITARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L'AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016)

La C.F.A. Sezioni Unite, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dal calciatore Maurizio Ciaramitaro li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo per il Trapani Calcio S.r.l.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo del calciatore Maurizio Ciaramitaro.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 16 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio